



CiniselloBalsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Risorse e Patrimonio

Cinisello Balsamo, lì 23 marzo 2023

Egregio Consigliere
Sig. Andrea Catania

e, p.c.: Ufficio Consiglio Comunale

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 13 DEL 23 FEBBRAIO 2023 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE PD SIG. CATANIA "CARTELLE ESATTORIALI".

L'interrogazione in oggetto, pervenuta agli scriventi in data 3 marzo 2023, ha per oggetto la cancellazione delle cartelle esattoriali.

Al fine di inquadrare correttamente la problematica, occorre precisare che la Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e dall'altro il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022.

Occorre premettere che il legislatore ha solo in parte tutelato l'autonomia impositiva degli enti locali con riferimento al contenzioso tributario ed allo stralcio dei carichi fino a mille euro, mentre con riferimento alla definizione dei carichi affidati fino al 30 giugno 2022, l'eliminazione delle sanzioni tributarie e degli interessi opera *ex lege*. Al riguardo gli effetti sul Comune di Cinisello Balsamo sono del tutto marginali in quanto questa Amministrazione gestisce la riscossione coattiva in diversa modalità a decorrere dai primi anni del 2000 e solo recentemente ha affidato alcuni ruoli delle sanzioni amministrative del codice della strada all'Agenzia delle Entrate.

Gli interventi sopra prospettati vanno partitamente esaminati.

Innanzitutto, la Legge introduce con i commi 186-204 una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune.

Il comma 205 prevede che *"ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*.

Se il Comune intende dare applicazione alla definizione delle proprie controversie, dovrà farlo mediante l'approvazione di uno specifico regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, atteso che con tale decisione l'ente rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di Legge.



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Risorse e Patrimonio

Come detto, il termine per decidere l'applicazione della definizione agevolata al contenzioso comunale è fissato al prossimo 31 marzo 2023; l'indirizzo dell'Amministrazione è di non proporre alcun atto entro tale termine.

In secondo luogo, il comma 227 della Legge di Bilancio prevede lo stralcio parziale per i crediti vantati relativamente ai debiti di importo residuo fino a mille euro, così come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La normativa prevede che i Comuni possono stabilire di non applicare tale disposizione con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti (quindi con delibera del consiglio comunale) e comunicato, entro la medesima data, all'Agenzia della Riscossione (AdE-R). Entro lo stesso termine i Comuni devono dare notizia dell'adozione della delibera mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge 14/2023) ha esteso la possibilità di deliberare l'annullamento dell'intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto stabilito dalla manovra 2023 (legge 197/2022) che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell'ente, l'annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (stralcio parziale), stabilendo lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l'eventuale non applicazione dello stralcio «parziale» e comunicare il relativo provvedimento all'agente della riscossione.

Si segnala che nessun atto è stato predisposto anche in considerazione che il Comune opera la gestione diretta della riscossione coattiva e alla data attuale nessun credito risulta iscritto a bilancio; la vetustà degli eventuali ruoli ancora formalmente accesi, poi, fa ritenere del tutto inutile l'approvazione di uno specifico atto.

Infine, il comma 231 della Legge di Bilancio prevede una ulteriore definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022: i debiti risultanti dai "singoli carichi" affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Trattasi di un intervento di "rottamazione" della cartella imposta ai Comuni sulla quale non può operarsi alcuna scelta.

I migliori saluti,

L'Assessore alle Finanze
(Valeria De Cicco)

Il Dirigente del Settore
(Eugenio Stefanini)